



Tribunale di Grosseto

Ordine degli Avvocati di Grosseto

PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Premessa

1. Il presente protocollo si propone di definire le modalità di collaborazione tra i professionisti coinvolti nella protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, nonché di individuare buone prassi ed uniformare le migliori prassi già adottate nel Foro di Grosseto e relative ai presupposti, il ruolo, i poteri, le attività gli obblighi ed i limiti del ruolo di Amministratore di sostegno.
2. Le parti coinvolte hanno potuto riscontrare nell'esercizio delle rispettive funzioni come persista una significativa carenza di soggetti inseriti negli elenchi per lo svolgimento dell'ufficio di Amministratore di Sostegno; tale circostanza è stata di recente segnalata al Giudice Tutelare ed al Consiglio dell'Ordine dagli operatori del settore come la Asl Toscana sud est, la quale segnala una cronica difficoltà ad individuare soggetti preparati e disponibili soprattutto in talune zone (es. Colline dell'Albegna).
3. La carenza di soggetti disponibili si riflette negativamente sul territorio della Provincia grossetana, di vasta estensione territoriale e caratterizzato dalla difficoltà di collegamento tra il capoluogo ed alcune delle zone, in particolare le zone montane o di confine della provincia medesima con potenziale concreto pregiudizio nei confronti dei soggetti che necessitano di tutela; ciò è ancor più vero alla luce dell'incremento delle competenze demandate alla figura del Giudice Tutelare in seguito alle modifiche introdotte con d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 30/06/2023 e ss.mm.ii.
4. La collaborazione tra tutte le parti risulta quindi strumento indispensabile per avviare nuove prassi virtuose volte a fornire la più adeguata e completa tutela ai soggetti che necessitano della misura di protezione dell'AdS, anche attraverso una costante e confermata attenzione all'offerta formativa in favore dei professionisti ed alla formazione delle liste di soggetti disponibili.

5. Presso l'Ufficio del Giudice Tutelare ad oggi sono pervenuti tempo per tempo nominativi di professionisti disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, a cui il Giudice attinge per individuare la persona dell'Amministratore in assenza dei soggetti indicati all'art. 408, I co., c.c., o comunque in presenza di gravi motivi (elevata conflittualità, conflitti di interesse, espressione della volontà del beneficiario in assenza di indicazione di soggetto determinato).

6. Considerata la peculiarità dell'incarico, in particolare per i casi in cui vi sia già la presa in carico del soggetto da parte del servizio sociale territorialmente competente, sarà garantita fattiva collaborazione con i servizi territoriali per una concreta attività di rete.

7. Si auspica inoltre che il presente protocollo possa diventare uno strumento orientativo ed operativo utile ai soggetti professionali coinvolti, così da poter offrire ai soggetti destinatari della misura di protezione operatori e professionisti uniformemente ed operativamente preparati al perseguimento del solo ed esclusivo interesse del beneficiario, nella consapevolezza che tale ufficio integra precipuamente un'attività solidaristica alla quale non possono applicarsi i generali principi del vantaggio economico e della corrispettività.

8. Sotto tale profilo deve quindi essere esaminata anche la problematica legata alla liquidazione delle indennità rispetto a cui, dal punto di vista normativo, opera quale principio generale la regola della gratuità dell'Ufficio Tutelare, come previsto dall'art. 379 comma 1 c.c., applicabile anche all'Amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui all'art. 411 comma 1 c.c.. La medesima disposizione prevede altresì la possibilità che venga riconosciuta all'Amministratore di sostegno un'equa indennità, da liquidarsi considerando sia l'entità del patrimonio dell'amministrato, sia le difficoltà della gestione. Fermo restando dunque che l'incarico è essenzialmente gratuito e che detta gratuità, per l'amministrazione di sostegno, è conforme allo spirito che anima la legge n. 6/2004 - ovvero offrire dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avuto riguardo alla loro fragilità - il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere all'Amministratore di sostegno un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in favore dell'amministrato che dunque non rappresenta un compenso.

Il codice infatti definisce l'indennità "equa", escludendo pertanto la natura di corrispettivo vero e proprio quantificabile sulla base delle tariffe professionali vigenti; si ritiene pertanto che la stessa abbia natura di corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo, sottratto ad altre attività da parte del professionista, ove debitamente documentate, con riferimento alla cura della persona dell'amministrato e dei suoi interessi patrimoniali.

L'indennità pertanto non deve essere minima ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dall'Amministratore di sostegno.

La legge ha indicato, quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione.

Il criterio dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva poiché, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 380 c.c., il Giudice viene reso edotto dell'entità dei beni del beneficiario.

Il criterio della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare che, prendendo le mosse dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale.

8.1. Il Tribunale di Grosseto ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con la partecipazione delle associazioni di settore presenti nel Foro di Grosseto, ed in particolare AIAF, AIGA, AMI, Camera Minorile, Cammino, ONDiF, intendono quindi trasfondere tali criteri in Tabelle concordate, calcolando le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda delle difficoltà di gestione.

I vantaggi di una simile operazione sono numerosi.

- in primo luogo i soggetti amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio andrà a soddisfare la liquidazione dell'indennità in favore del loro Amministratore di sostegno sulla base di criteri lineari e coerenti, frutto di attenta analisi da parte del Giudice Tutelare;
- in secondo luogo, il Giudice Tutelare avrà un punto di riferimento fermo cui appellarsi in sede di liquidazione dell'indennità;
- il Pubblico Ministero, inoltre, sarà maggiormente agevolato nella sua valutazione sulla correttezza o meno della liquidazione disposta dal Giudice, avendo un parametro fisso su cui basarsi;
- infine, anche gli Amministratori di sostegno avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa e commisurata oggettivamente al patrimonio amministrato e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione anche sul versante della cura della persona.

Parte I – norme generali

A. Formazione degli elenchi

L'Ordine degli Avvocati, al fine di garantire un adeguato aggiornamento della lista dei professionisti che si sono resi disponibili a ricoprire l'ufficio di AdS presso il Tribunale di Grosseto si impegna a raccogliere la disponibilità dei propri iscritti ad essere inseriti nella suddetta lista, nonché a promuovere un aggiornamento annuale delle disponibilità, così costituendo presso di sé un elenco di iscritti da inoltrare all'ufficio del Giudice Tutelare per ovviare alle criticità descritte in premessa.

All'atto dell'inserimento i professionisti interessati forniranno al COA tutte le indicazioni utili al fine di illustrare la propria formazione specifica, eventuali ambiti di specializzazione o attività prevalente, pregresse esperienze e disponibilità ad assumere incarichi che comportino trasferte.

L'elenco dei professionisti (Avvocati e Praticanti Avvocati) disponibili a ricoprire l'ufficio di AdS così formato sarà tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della L.247/2012; il Consiglio vigilerà sul rispetto degli

obblighi deontologici e di formazione professionale degli iscritti nella lista.

Al fine di garantire un'adeguata preparazione dei professionisti il Consiglio dell'Ordine, con la collaborazione del Tribunale di Grosseto in persona del Giudice Tutelare e dell'ufficio della Volontaria Giurisdizione si impegna a promuovere con cadenza biennale un corso di formazione ed aggiornamento in materia di Amministrazione di Sostegno di taglio prevalentemente pratico, quale strumento volto sia ad agevolare la formazione di nuovi soggetti che intendano rendersi disponibili a svolgere tale ufficio sia a fornire un aggiornamento ed un confronto diretto tra operatori e professionisti coinvolti sulle questioni pratiche ricorrenti o significative. Per il corso saranno rilasciate dal Consiglio dell'Ordine apposite attestazioni di frequenza.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, con cadenza almeno biennale, trasmetterà la lista dei professionisti aggiornata all'Ufficio del Giudice Tutelare.

B. Criteri di nomina degli AdS

Qualora non sia possibile individuare quale Amministratore un soggetto ai sensi dell'art. 408, I co., c.c. o comunque motivate ragioni di opportunità e/o necessità inducano a ritenere preferibile la nomina di soggetto terzo individuato dal Giudice a ricoprire tale incarico il Giudice Tutelare potrà individuare e nominare l'Amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco che sarà formato presso la Cancelleria della Volontaria giurisdizione con la collaborazione del COA Grosseto una volta approvato il presente protocollo.

Nell'assegnazione dell'incarico che non sia possibile conferire ai sensi dell'art. 408, I co., c.c., il giudice, nel provvedere alla nomina, terrà in considerazione i seguenti criteri:

- preferenza per soggetti con comprovata formazione ed esperienza, in materia di Amministrazione di sostegno e tutela di persone deboli;
- preferenza per i soggetti che abbiano frequentato e completato i corsi di aggiornamento e formazione predisposti dal Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto;
- nei casi di maggiore complessità, preferenza per professionisti che abbiano già ricoperto il ruolo di AdS, anche con esperienza specifica rispetto ad analoghi casi concreti.

Considerata la particolare criticità e la carenza di AdS disposti a ricoprire tale ruolo in zone disagiate o comunque afferenti a luoghi della provincia difficili da raggiungere, prediligere la vicinanza territoriale al beneficiario ovvero l'espressa disponibilità a frequenti trasferimenti data dall'AdS in sede di iscrizione delle liste o di nomina

In ogni caso gli Amministratori saranno nominati secondo il principio di equilibrata rotazione degli incarichi, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità, anche sotto il profilo della consistenza

patrimoniale dell'amministrato, degli incarichi affidati a ciascun iscritto, sede dello studio professionale o dimora abituale del professionista.

Parte II – Attività e liquidazione delle indennità

C. Attività pratiche

Rendiconto iniziale e rendiconto periodico – il rendiconto sarà redatto sulla base del modello messo a disposizione sul sito del Tribunale.

Autenticazioni copie – l'Avvocato che ricopra il ruolo di AdS sarà autorizzato a provvedere direttamente all'autenticazione dei provvedimenti resi dal Giudice Tutelare estratti dal fascicolo telematico e funzionali allo svolgimento dell'ufficio.

D. Criteri di liquidazione delle indennità

- 1. Patrimonio liquido.** Il calcolo dell'indennità viene elaborato secondo la tabella sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli o polizze e canoni di locazione).
Nell'individuazione dello scaglione di riferimento, il Giudice Tutelare valuterà il flusso delle entrate annuo in rapporto alle uscite, ovvero se trattasi di patrimonio statico o dinamico.
Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione.
- 2. La complessità dell'attività.** Calcolata la somma base spetta alla scelta discrezionale del Giudice Tutelare aumentare la medesima sino alla metà in considerazione dell'esistenza di patrimonio immobiliare, della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario (es. vendita o acquisto di beni immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziale e stragiudiziale) nonché della gestione in situazioni di alta conflittualità familiare.
Ai fini dell'aumento della somma base, il Giudice Tutelare terrà conto anche di difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, sistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in situazioni di emarginazione), nonché nei casi in cui l'operato dell'Amministratore ha prodotto un incremento del patrimonio del beneficiario.
- 3.** L'Amministratore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Giudice Tutelare le attività compiute nella gestione degli interessi dell'amministrato.
- 4.** In caso di situazione di liquidità inferiore ad euro 3.000,00 non è prevista alcuna liquidazione.
- 5.** Verranno in ogni caso rimborsate le spese anticipate dall'Amministratore, ove documentate, appena il patrimonio dell'amministrato lo consenta.

6. Il Presidente del Tribunale di Grosseto, il Giudice Tutelare togato ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto approvano le seguenti tabelle per la liquidazione dell'indennità degli Amministratori di sostegno, da applicare secondo il criterio progressivo per scaglioni.

COMPENDIO PATRIMONIALE MOBILIARE (DA INTENDERSI COME PATRIMONIO DISPONIBILE O INVESTITO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ)	PERCENTUALE INDENNITÀ	VARIAZIONE IN AUMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DELLA GESTIONE DELLO STESSO E DELLE DIFFICOLTÀ IN GENERE
Fino a € 3.000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuna
Da € 3.001,00 a € 20.000,00	10%	fino a + 50%
Da € 20.001,00 a € 50.000,00	5%	fino a + 50%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	2%	fino a + 50%
Da € 100.001,00 a € 300.000,00	1,5%	fino a + 50%
Da € 300.001,00 a € 500.000,00	1,2%	fino a + 50%
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1%	fino a + 50%
Oltre € 1.000.000,00	0,5%	fino a + 50%

A titolo esemplificativo, quindi, su un patrimonio di € 60.000,00 il compenso verrà così calcolato:

sui primi € 20.000,00	10%	€ 2.000,00
sui successivi € 30.000,00	5%	€ 1.500,00
sui successivi € 10.000,00	2%	€ 200,00

per un'indennità complessiva di € 3.700,00.

7. L'istanza dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del rendiconto e della gestione (art. 380 c.c.). La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, a una richiesta raddoppiata.

8. In ogni caso, resta nel prudente apprezzamento del Giudice Tutelare di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella valorizzando le peculiarità specifiche dell'amministrazione, con adeguata motivazione al riguardo.

Dopo ampia discussione i presenti approvano il testo del protocollo come sopra riportato.


Si dispone che il presente protocollo sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Grosseto sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Grosseto, 21 novembre 2025


Il Presidente f.f. del Tribunale di Grosseto
Dott. Sergio Compagnucci




Il Giudice Tutelare
Dr.ssa Silvia Leone



Il G.o.p.
Dr.ssa Marina Massi




Il Presidente COA
Avv. Alessandro Oneto



Il Coordinatore della Commissione protocolli COA
Avv. Lucia Rinto



La referente AIAF sez. Grosseto
Avv. Laura Parlanti



Il Presidente AIGA
Avv. Roberto Andrea Fivizzani



La referente AMI sez. Grosseto
Avv. Angela Casini



Il Presidente della Camera Minorile
Avv. Laura Panella



La Referente Cammino sez. Grosseto
Avv. Tania Andarugi



Il Presidente ONDiF sez. Territoriale di Grosseto
Avv. Francesca Girardi

